Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2279

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTRO, BIANCONI, DI STEFANO, DE ECCHER, BEVILACQUA e STANCANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2010

Disposizioni in materia di sepoltura claustrale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni, le cronache si sono dovute variamente occupare di vicende relative a monasteri di clausura costretti a intraprendere iniziative e azioni difensive, rispetto al concreto rischio di venire chiusi, ovvero di veder chiusi i propri cimiteri interni, ovvero ancora di veder insediate nelle aree adiacenti ai loro siti sacri centri commerciali o condomini: per tutti, si rammentano i casi del Monastero delle clarisse di Cesena o del Monastero cistercense dei Santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia. Appare dunque necessaria una legge che disciplini, salvaguardandoli, i cimiteri dei conventi e dei monasteri che osservano la rigida regola della clausura.

Con l'entrata in vigore dei decreti napoleonici che vietavano la sepoltura nelle chiese, i monaci e le monache, in particolare quelli appartenenti agli ordini di clausura, furono costretti a seppellire i loro confratelli e consorelle, non più all'interno delle mura monasteriali e conventuali, ma all'interno dei cimiteri.

Questa nuova prassi coatta, tuttavia, comportava una deroga alla piena e vera clausura, le cui regole imponevano al frate o alla suora, una volta entrati in tale regime, di non uscire più dalle mura della loro segregazione dal mondo nemmeno da morti. Inoltre, per effetto dell'impedimento della sepoltura nei cimiteri interni, veniva parimenti impedito l'adempimento di un'altra regola fondamentale, quella che vedeva le comunità monastiche ogni giorno, all'ora prima, radunarsi per la benedizione delle salme dormienti nei sepolcri. L'onore di essere sepolti tra i monaci era un privilegio che poteva, dalle comunità monastiche, essere concesso a vescovi, re o esimi benefattori.

Si tramandano persino episodi curiosi: per esempio, si narra che i frati di San Francesco di Trento continuassero a seppellire i loro defunti all'interno del monastero, ma segretamente, mentre una bara vuota veniva portata al cimitero pubblico e ivi interrata.

Per queste ragioni, molti monasteri di clausura presentavano istanza di autorizzazione alla costruzione dei cimiteri all'interno delle loro mura. Tali istanze venivano accolte con difficoltà, superando renitenze e resistenze rilevanti. Gli stessi francescani trentini appena ricordati dovettero molte volte rinnovare la loro richiesta.

Attualmente, sono previste deroghe alla rigida normativa sulla sepoltura nei cimiteri pubblici. Per esempio, va richiamato in tale direzione l'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il quale espressamente stabilisce: «A norma dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze».

Si ritiene pertanto che, sia per la loro particolare regola claustrale, sia per le opere di benemerenza che compiono, le suore e i frati dei conventi di clausura potrebbero essere ri-

compresi automaticamente nella fattispecie derogatoria testé rammentata: ma solo l'approvazione della legge che si propone potrà permettere un'applicazione omogenea ed effettiva del principio.

Viene, infatti, nel presente disegno di legge, espressamente statuito che, nelle immediate vicinanze dei monasteri e dei conventi claustrali o nelle immediate vicinanze dei loro cimiteri, le attività umane debbano essere ridotte al minimo se non del tutto inibite, affinché non si verifichino emissioni rumorose che rechino disturbo al silenzio e alla preghiera dei luoghi dedicati in modo assoluto alla testimonianza della fede e della spiritualità più pure.

Si eviterebbero così situazioni incresciose, con l'intrusione violenta di contaminanti attività edificative negli spazi sacri, come nei casi summenzionati di Cesena e di San Giacomo di Veglia.

Il disegno di legge non comporta alcun onere di spesa, e dunque non abbisogna di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sepoltura nei monasteri e nei conventi)

1. I monasteri e i conventi degli ordini soggetti alla regola della clausura sono autorizzati a seppellire i religiosi appartenenti al loro ordine all'interno delle mura monasteriali o conventuali e in un luogo a ciò adibito.

2. In deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura è ammessa anche se i monasteri e i conventi non sono attorniati per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà privata.

3. La sepoltura avviene nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in conformità delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e di igiene pubblica.

Art. 2.

(Vincolo)

1. Per le aree circostanti i luoghi di sepoltura di cui all'articolo 1 sono previste destinazioni urbanistiche e attività antropiche compatibili con il decoro dei luoghi di culto e di raccoglimento spirituale. A tal fine, in particolare, in esse è assicurata la limitazione dell'inquinamento acustico.

Art. 3.

(Divieti)

1. I luoghi di sepoltura dei monasteri e dei conventi non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con le competenti autorità ecclesiastiche.

Art. 4.

(Salvaguardia)

1. Sono fatte salve tutte le situazioni pregresse dei monasteri e conventi di clausura che, sebbene non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, hanno seppellito i religiosi defunti all'interno dei suddetti luoghi, conformemente alle disposizioni vigenti in materia sanitaria e di igiene pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00